

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-2217 del 17/04/2024 |
| Oggetto | REG. REG.LE N. 41/01 ART. 36 COMMA 1 LETT. B) E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - DEL MATTI LUIGI - CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI, DA FOSSO DEGLI ARELLI IN COMUNE DI BOBBIO (PC) AD USO DOMESTICO (IRRIGAZIONE GIARDINO) E PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA MOBILE - PROC.: PC23A0068 - SINADOC: 26131/2023 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-2312 del 17/04/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno diciassette APRILE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 36 COMMA 1 LETT. B) E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. – DEL MATTI LUIGI - CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI, DA FOSSO DEGLI ARELLI IN COMUNE DI BOBBIO (PC) AD USO DOMESTICO (IRRIGAZIONE GIARDINO) E PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA MOBILE - PROC.: PC23A0068 – SINADOC: 26131/2023

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (*Testo unico delle opere idrauliche*) e il R.D. 1775/1933 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*); la L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*); il D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*); il D.Lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la L.R. 3/1999 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (*Disciplina della procedura di V.I.A.*); il R.R. 41/2001 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*); la L.R. 7/2004 (*Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (*Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 ed assunta al n° 1809 di prot., con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente P.T.C.P. (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che, il sig. Del Matti Luigi, C.F.: DLMLGU63R24D611I, ha presentato, in data 10/07/2023 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 119370), successivamente integrata con documentazione pervenuta il 25/09/2023 (ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 161384), istanza di concessione per la derivazione da acque pubbliche superficiali da Fosso degli Arelli, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b, R.R. n. 41/2001 e dell'art. 20 della L.R. 7/2004, codice pratica PC23A0068, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
- ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC), Località Piancasale, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 39, fronte mappale n. 82; coordinate UTM-RER: X:532.598 - Y:959.519;
- destinazione della risorsa per uso domestico (irrigazione giardino);
- portata massima di esercizio pari a 1,25 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 500 m³/annuo;

- la condotta idrica di adduzione dell'acqua attraverso il demanio fluviale regionale del Fosso degli Arelli per un tratto di lunghezza di 16 m circa, con occupazione non permanente e stagionale;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), R.R. 41/2001, poiché il prelievo è finalizzato all'uso irriguo, è effettuato con opere mobili e la portata massima dello stesso non è superiore a 2 l/s;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale n. 41/2001, viene adottato un unico provvedimento di concessione comprendente sia la derivazione di acqua sia l'attraversamento dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004);

ACCERTATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione e che la derivazione non ricade entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 45 l/s nel periodo estivo e 76 l/s nel periodo invernale;

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE n. 202633 del 29/11/2023);

DATO INOLTRE ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irriguo” e che l’importo del canone annuo per la derivazione dell'acqua riferito al 2024, visto il volume da concedere, corrisponde a 14,24 €;
- che l'occupazione del suolo demaniale è temporaneo e riguarda una condotta mobile di diametro massimo 63 mm e lunghezza di circa 16 m posizionata attraverso la sponda sinistra del Fosso degli Arelli con uso stagionale e che, pertanto, quanto dovuto per il canone annuo 2024, è determinato nell’importo minimo pari a 148,47 €;
- la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell’importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;
- che, pertanto, l'importo del canone annuale dovuto per la concessione di cui trattasi, per l’anno 2024, ammonta a complessivi **162,71 €**;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone del corrente anno 2024;
- ha versato in data 29/03/2024 la somma pari a 250,00 € richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale e altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC23A0068;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di **assentire** al sig. Del Matti Luigi, C.F.: DLMLGU63R24D611I, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali con procedura semplificata e con occupazione di terreni demaniali, **codice pratica PC23A0068**, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b), R.R. 41/2001 e dell'art. 20 della L.R. 7/2004, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC), Località Piancasale, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 39, fronte mappale n. 82; coordinate UTM-RER: X: 532.598 - Y: 959.519;
 - corpo idrico interessato: Fosso degli Arelli, c.i. non classificato;
 - destinazione della risorsa per uso domestico (irrigazione giardino);
 - portata massima di esercizio pari a 1,25 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 500 m³/annui;
 - occupazione stagionale con condotta mobile di aree demaniali identificate al foglio n. 39, fronte mappale n.82, del N.C.T. del Comune di Bobbio (PC);
2. di **stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2028**;
3. di **approvare** il **disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/03/2024;

4. di **dare atto** che quanto dovuto per l'anno 2024 è stato pagato e la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 € , è stata versata;
5. di **dare, altresì, atto** che il presente provvedimento è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
6. di **provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. di **rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. di **dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
9. di **notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali rilasciata al sig. Del Matti Luigi, C.F.: DLMLGU63R24D611I (codice pratica PC23A0068).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un'elettropompa aspirante della potenza di 0,55 Kw, con un tubo di pescaggio del diametro di 32 mm, prevalenza 15,9 m e posizionato nell'alveo del Fosso degli Arelli. L'acqua derivata viene poi inviata tramite un tubo/condotta verso il giardino privato oggetto di irrigazione.
2. Comune di Bobbio (PC), Località Piancasale, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 39, fronte mappale n. 82; coordinate UTM-RER: X: 532.598 - Y: 959.519;
3. L'occupazione temporanea e stagionale di aree demaniali avviene con condotta mobile con attraversamento del demanio fluviale del Fosso degli Arelli per circa 16 m in un tratto identificato al N.C.T. del Comune di Bobbio (PC), foglio n. 39, fronte mappale n. 82.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni privati censiti al N.C.T. del Comune di Bobbio (PC), foglio n. 39 mappale n. 113 della superficie complessiva di circa 500 m².
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1,25 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 500 m³ /anno;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Fosso degli Arelli, sponda destra, cod.: c.i. non classificato.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone determinato per l'annualità 2024 ammonta a 162,71 € e si articola in due componenti, una relativa al volume d'acqua prelevato (14,24 €) e l'altra costituita dal canone minimo dovuto per l'occupazione di terreni demaniali (148,47 €).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 €, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
3. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 45 l/s nel periodo estivo e 76 l/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT
Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 202633 del
29/11/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Del Matti Luigi, C.F.: DLMLGU63R24D611, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 30/03/2024, firmato per accettazione, dal concessionario.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

aoppc@cert.arpa.emr.it

(Rif. Sinadoc 26131/2023)

Risposta al prot. n 68150 del 05/10/2023

Oggetto: Del Matti Luigi - Istanza di concessione: ex art. 36 del R.R. 41/2001, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal f. Trebbia in Comune di Bobbio (PC), ad uso domestico - irrigazione giardino privato - ex art. 20 della L.R. 7/2004 per occupazione stagionale del demanio regionale fluviale del Fosso degli Arelli con condotta mobile - Proc. PC23A0068 - Sinadoc n. 26131/2023 - Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l'ufficio ARPAE - SAC di Piacenza ha richiesto, con nota acquisita a protocollo ARSTPC n. 68150 in data 05/10/2023, il rilascio del parere idraulico di competenza allo scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) per l'istanza concessoria avanzata dal Sig. Del Matti Luigi (nel seguito, *Richiedente*) in merito all'occupazione stagionale di area del demanio regionale fluviale del corso d'acqua Fosso degli Arelli per attraversamento con una tubatura di 33 mm di diametro e 16 m di lunghezza - condotta mobile - facente parte di un sistema di presa costituito da pompa sommersa di 0,55 kW di potenza con attingimento dal corso d'acqua fiume Trebbia, su porzione di terreno posta in loc. Piancasale, fronte mappale 82 del foglio 39 dell'N.C.T. del Comune di Bobbio (PC) e per la relativa derivazione di acqua pubblica superficiale, ad uso domestico, per irrigazione del giardino privato.

Vista la documentazione pervenuta allo scrivente UT:

Via Santa Franca 38
29121 Piacenzatel 0523 308 711
fax 0523 308 716Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

| INDICE | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | LIV. 5 | ANNO | NUM. | SUB. |
|---------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| ad uso interno: DP/ | / | Classif. 650.20 | | | | 2023 | 46 | 61 |

dalla quale si evince che il prelievo idrico dal fiume Trebbia, ad uso domestico per irrigazione di giardino privato, avviene tramite l'impiego di una pompa sommersa di 0,55 kW di potenza, collegata ad una condotta mobile di 33 mm di diametro e 16 m di lunghezza, per una portata massima di esercizio prelevata pari a 1,25 l/s e per un volume idrico complessivo pari a 500 m³/annui.

Considerato che:

- la richiesta di parere di competenza è assimilabile sotto il profilo idraulico alla richiesta Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, all'occupazione stagionale di area del demanio regionale fluviale del corso d'acqua Fosso degli Arelli per attraversamento con una tubatura di 33 mm di diametro e 16 m di lunghezza - condotta mobile - facente parte di un sistema di presa costituito da pompa sommersa di 0,55 kW di potenza con attingimento dal corso d'acqua fiume Trebbia, su porzione di terreno posta in loc. Piancasale, fronte mappale 82 del foglio 39 dell'N.C.T. del Comune di Bobbio (PC) e per la relativa derivazione di acqua pubblica superficiale, ad uso domestico, per irrigazione del giardino privato, in ottemperanza alle prescrizioni di seguito riportate:

- il *Richiedente* è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni d'alveo del fiume Trebbia in prossimità dei punti di attingimento delle acque oltre che al contenimento della vegetazione; il materiale derivante dagli eventuali risezionamenti dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente asportato e smaltito;
- la manutenzione straordinaria oltre che ordinaria delle opere che verranno poste a difesa dell'opera di presa mobile atta al prelievo delle acque superficiali, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, competeranno unicamente al *Richiedente*;
- nel caso in cui, ai fini delle lavorazioni previste, sia necessario accedere all'alveo del fiume Trebbia oppure occorrono piste/aree di stoccaggio in area demaniale, questo Ufficio Territoriale rilascerà apposita ulteriore autorizzazione previa richiesta da parte del *Richiedente*;
- è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale fuori dall'alveo demaniale;
- la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio Territoriale;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere a fine lavori ogni opera provvisoria e/o finalizzata al prelievo idrico o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del fiume Trebbia;

- è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente autorizzazione idraulica, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altri in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta.

Cordiali saluti,

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM/CF

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.